

REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/90 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi ricevanti per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, ai sensi del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento n. 3232/89⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di apparecchi ricevanti per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea e corrispondenti al codice NC 8528 10 71. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi dal regolamento (CEE) n. 374/90 del Consiglio⁽³⁾.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping, tutti gli esportatori citati nel regolamento (CEE) n. 3232/89, nonché i rappresentanti dei ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni provvisorie.
- (3) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive ed ha effettuato inchieste presso le sedi delle seguenti società:

Importatori nella Comunità

- Schneider Rundfunkwerke AG, Türkheim, Repubblica federale di Germania,
- Yoko International BV, Halfweg, Paesi Bassi.

- (4) Le parti hanno chiesto ed ottenuto di essere informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione degli importi delle garanzie depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale, dopo le riunioni di informazioni, le parti potevano comunicare le proprie osservazioni. La Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni comunicate oralmente e per iscritto e, secondo i casi, ha modificato le proprie conclusioni.

- (5) Data la complessità della procedura è stato necessario verificare un ingente volume di dati ed esaminare le numerose argomentazioni formulate. Non è stato pertanto possibile chiudere l'inchiesta entro il termine fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. Prodotto simile, prodotto oggetto dell'inchiesta e industria comunitaria

- (6) Nelle conclusioni provvisorie (paragrafi da 7 a 9 del regolamento (CEE) n. 3232/89) la Commissione ha accertato che tutti i televisori prodotti nella Comunità possono essere considerati prodotti simili agli apparecchi esportati dalla Corea. La Commissione aveva indicato le principali caratteristiche del settore in questione rispetto al mercato degli apparecchi televisivi a colori nella Comunità. Nel regolamento sono state inoltre elencate le principali caratteristiche in base alle quali è stato effettuato il confronto tra i modelli coreani e quelli prodotti nella Comunità. Alcuni modelli della gamma superiore erano stati esclusi dal confronto, pur rientrando nella definizione di prodotto simile, per ottenere una equivalenza globale delle caratteristiche tra i modelli comparabili e per evitare eventuali conclusioni fuorvianti.
- (7) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, alcuni esportatori che in precedenza non avevano collaborato con la Commissione, hanno contestato la decisione di inserire nella procedura tutti gli apparecchi televisivi con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 42 cm (16 pollici). Tali esportatori hanno chiesto di escludere dalla procedura gli apparecchi con la diagonale dello schermo, pari a 6 pollici. Una richiesta analoga è stata presentata da uno degli esportatori che aveva collaborato già nella fase iniziale della procedura. In quest'ultimo caso il

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 15. 2. 1990, pag. 1.